



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15

Via Victor Hugo, 3 Ponte Pattoli-PERUGIA

Tel 075 694450 Fax 075/5941585

pgic85600v@istruzione.it - pgic85600v@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod. Mecc.PGIC85600V

<http://www.icperugia15.edu.it>



Prot. n.(vedi segnatura)

Oggetto: Contratto relativo ad incarico di medico competente ai sensi della normativa vigente - d.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Tra l'Istituto Comprensivo Perugia 15 sito in via V.Hugo, 3 - Ponte Pattoli - Perugia, codice fiscale 94152370543, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Fioravanti,
; domiciliata per la sua carica in via V.Hugo, 3 - Ponte Pattoli
- Perugia,

e
il **Dr. Carlo Colangeli**, Medico specialista in Medicina del Lavoro, Partita IVA
0194589054/.

VISTI l'art. 18 c.1 lett. a) e l'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera professionale con esperti per particolari attività;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto si rende necessario procedere all'individuazione del medico competente per il Servizio di sorveglianza sanitaria;

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere il suddetto incarico;

VISTO il;

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 8830 del 18/10/22 del Bando di selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente" prot. n. 7961 del 26-09-22

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Le premesse e quanto previsto dal bando sono da considerarsi parte integrante del presente contratto

Art. 2 Il dr. Carlo Colangeli è incaricato a svolgere la funzione di medico competente secondo le direttive stabilite dalla Legge.

Art. 3 Obblighi del medico competente.

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D.Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale ed, in particolare:

- ▲ programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- ▲ informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- ▲ istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- ▲ consegna al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- ▲ consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- ▲ invia all'INAIL (ex ISPESL), esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- ▲ fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ▲ informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- ▲ comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- ▲ visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ▲ partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza

Firmato digitalmente da SILVANA FIORAVANTI

sanitaria; trasmette ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.81/2008, da Lui diretti e coordinati.

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

Art. 4 Obblighi della Scuola

L'ISTITUTO per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto stesso, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, e dei suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite il RSPP dei rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato;
- l) a fornire al medico competente il documento sanitario personale, conforme a quanto previsto per legge, da utilizzare in occasione della visita medica del personale scolastico;

Art. 5 Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alle sedi appartenenti all'IC PERUGIA 15:

- Plessi scolastici n. 12: Infanzia di Fratticiola Selvatica, infanzia primaria secondaria di 1° grado di Piccione, infanzia di Ramazzano, primaria di Casa del Diavolo, infanzia primaria secondaria di 1° grado di P. Pattoli, infanzia primaria secondaria di 1° grado di Solfagnano.
- gli uffici di segreteria e direzione sono collocati al di fuori di un plesso scolastico e sono ubicati in Via V. Hugo, 3 a P. Pattoli - PG

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la Scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6 Compensi

Per l'attività svolta dal medico competente, al di fuori delle visite mediche, sarà corrisposto un compenso annuo lordo di € 2.000,00, erogato come segue: € 1.000,00 al termine del 6° mese di attività ed € 1.000,00 a saldo, al termine dell'anno di riferimento.

Relativamente ai costi delle visite mediche si rinvia al piano tariffario di cui all'allegato C prot. n.8402 del 7 ottobre 2022 proposto dal dott. Carlo Colangeli.

I compensi si intendono onnicomprensivi di oneri e tasse, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica.

Il compenso annuo lordo comprende, tra l'altro:

- a) l'incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie.

Il compenso per le visite mediche (indicato nel suddetto allegato C prot. n.8402 del 7 ottobre 2022) è pari a:

- b) visita medica (in fase preassuntiva/preventiva/prima visita/periodica, a richiesta dei lavoratori, al rientro al lavoro dopo assenza per motivi di salute > 60 giorni continuativi, per tutela "lavoratrici madri", in base a quanto previsto dal "Protocollo condiviso..." del Pres. Consiglio Ministri del 24 aprile 2020 e s.m.i., etc.) con giudizio di idoneità lavorativa, ove necessaria: € 60.00/cad;
- c) costo per accesso alla prestazione: € 45.00/cad (per effettuare visite mediche ed eventuale attività di formazione in presenza);
- d) spirometria (ove necessaria, comprensiva della valutazione dell'esame): € 30.00/cad;

Firmato digitalmente da SILVANA FIORAVANTI

- e) screening visivo (ove necessario, comprensivo della valutazione ergoftalmologica) per il personale facente uso, in modo sistematico o abituale, di attrezzature informatiche dotate di video per 20 o più ore a settimana: € 30.00/cad;
- f) per attività di formazione (ove richiesta al medico competente): euro 100,00/ora (come indicato nell'allegato C prot. n.8402 del 7 ottobre 2022).

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E – Agenzia delle Entrate);

Art. 7 Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno), produrrà i suoi effetti dal 18/10/2022 al 18/10/2023.

Art. 8 La Scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto. Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

Art. 9 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Perugia.

Art. 10 Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, riguardante "le regole generali per il trattamento dei dati", si informa che i dati personali forniti dagli operatori verranno acquisiti nell'ambito del procedimento relativo al presente atto. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Il titolare del trattamento è L'IC PERUGIA 15 di Perugia rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Silvana Fioravanti.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: Sigma Informatica srl nella persona di Prepi Elisa con sede legale in via Maccheroni 3 provincia di Perugia, Partita Iva: 03513990543 email: sigma@sig-maininformaticasrl.it pec: sigmainformaticasrl@pec.it.

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà rivolgere all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

IL MEDICO COMPETENTE
(Dott. Carlo Colangeli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Silvana Fioravanti)

Ponte Pattoli, (vedi segnatura)